

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
LA CALABRIA – CATANZARO**

**RICORSO**

Promosso dalla Società Semplice **Agricola Giovanni Algieri & C.** (P.IVA 03143600785) sedente in Corigliano Calabro (CS), Via Provinciale, n. 29 – 87064 – in persona del Legale rappresentante *p.t.* Dott. **Aldo Algieri** (LGRLLDA55S12D005L), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Pietro Algieri** (LGRPTR87H24H579K), del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso la segreteria dell'Ecc.mo TAR adito, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0664651191 o al seguente indirizzo pec [pietro.algieri@legalmail.it](mailto:pietro.algieri@legalmail.it)

- *ricorrente* -

**CONTRO**

**Regione Calabria** - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante *p.t.*

- *resistente* -

**NONCHE' CONTRO**

**Regione Calabria** – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante *p.t.*

- *resistente* –

**E**

**Autorità di Gestione del PSR Calabria** (2014 – 2010), Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 – Catanzaro, in persona del Legale rappresentante *p.t.*

- *resistente* -

**E NEI CONFRONTI DI**

**Papaiani Mosè – Cataldo Antonio** (P. IVA 01969550787) con sede in Via San Marco, 27 Corigliano Calabro (CS)

- *controinteressato* –

**per l'annullamento  
previa adozione di idonee misure cautelari**

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Reg. CE n. 1305/13 ss.mm.ii., ed in particolare:
- del Decreto Dirigenziale n. 9836 del 7 settembre 2017 pubblicato sul BUR Calabria n. 92 del 5 ottobre 2017 recante "PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1035/2013 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato – Interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. concernenti rispettivamente agli investimenti nelle aziende agricole, per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole per l'annualità 2016 – Approvazione graduatoria definitiva;
- degli allegati al Decreto Dirigenziale sopra specificato e, in particolare, della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze escluse (non ricevibili/ ammissibili);
- del Decreto Dirigenziale n. 10351 del 22 settembre 2017 pubblicato sul BUR Calabria n. 99 del 20 ottobre 2017 recante PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1035/2013 D.D.G. n. 9836, 9837, 9838, 9839 e 9840 del 7 settembre 2017 misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato, 4.2. , Mis. 6 intervento 6.2. 4.1.4. 4.1.3. (Istanze singole) – proroga termini presentazione istanze di riesame;
- nonché, se del caso, della nota del Presidente della Commissione per l'esame delle domande di adesione agli strumenti di finanza agevolata del 17 maggio 2017 prot. N. 0243761/Siar con cui è stata trasmessa la documentazione relativa alla graduatoria definitiva delle pratiche valutate di cui all'Allegato A comprendente l'elenco delle domande ammesse e allegato B relativo alle domande escluse (non ricevibili/ ammissibili);
- del Decreto Dirigenziale n. 7515 del 29 giugno 2016 pubblicato sul BUR Calabria n. 75 dell'11 luglio 2016, con il quale è stato pubblicato l'Avviso Pubblico e le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato – Interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. concernenti rispettivamente gli investimenti nelle aziende agricole, investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole per l'annualità 2016;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo e, al contempo, di ogni altro atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente.

**FATTO**

1) Con Regolamento CE n. 1305 del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale con un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati al trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, e, al contempo, onde potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative e la gestione sostenibile delle foreste alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

2) In attuazione delle prescrizioni scolpite nell'art. 17, del Regolamento citato, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, ha pubblicato l'Avviso pubblico e le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno finanziario limitatamente alla Misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato – Interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. concernenti rispettivamente agli investimenti nelle aziende agricole, per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole per l'annualità 2016”*, fissando, con successivo D.D.G. n. 1184 dell'8 febbraio 2017, il termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 13 febbraio 2017 (**Doc. 1**).

3) Come da prassi, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del PSR ha reso necessaria la suddivisione dei fondi, a monte, di misure, e a valle, di sottomisure.

4) Con precipuo riferimento alla misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*, essa è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti della pesca. L'obiettivo strategico di competitività associato alla misura è di aumentare l'orientamento al mercato delle aziende agricole, posizionare e garantire la permanenza dei prodotti regionali su mercati di riferimento specializzati, al fine di migliorare la catena di produzione del valore e la migliore distribuzione dello stesso lungo la filiera.

5) In siffatto contesto, sono state predisposte tre sottomisure deputate alla realizzazione di effetti positivi su diverse componenti ambientali, contribuendo quindi alla realizzazione degli obiettivi secondari del PSR, ma

collegati comunque alle sue finalità tipiche, tra le quali: 1) la tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo; 2) la tutela delle risorse idriche.

6) Più nel dettaglio, nell'ambito delle misure di intervento economico in ambito agricolo, la Misura 4 è stata scomposta nei sottoinsiemi 4.1, 4.1.3 e 4.1.4. relativi rispettivamente gli investimenti – generici - nelle aziende agricole; per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole.

7) Particolare attenzione è stata attribuita all'intervento 4.1.3 "*Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole*" incentrata sulla necessità di accentuare gli investimenti a livello aziendale finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. L'intervento infatti concorre alla razionalizzazione ed al controllo dell'uso della risorsa idrica a fini irrigui e a migliorare l'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici nell'utilizzo della risorsa idrica. Esso allo stesso tempo, aumenta la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito degli impatti attesi sulla gestione delle risorse idriche.

8) L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area, 5A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A e 2B. Gli investimenti nell'irrigazione, difatti, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale adottato in data 17 dicembre 2015 e approvato in data 3 marzo 2016 con Delibere del Comitato Istituzionale Integrato (Piano di Gestione Acque ciclo II fase: 2015-2021).

9) La dotazione finanziaria per i suddetti interventi, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico del Programma di Sviluppo è stato determinato in complessivi € 44.000.000,00, di cui: a) € 40.000.000,00 per gli interventi 4.1.1. nelle "*aziende agricole*"; b) 2.500.000,00 per l'intervento 4.1.3. nella "*gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole*"; c) 1.500.000,00 per gli interventi 4.1.4. per il "*ricorso alle energie rinnovabili*".

10) L'art. 14 delle Disposizioni attuative del PSR, postula l'obbligo per il richiedente di allegare la documentazione all'uopo necessaria per permettere

alla Commissione di valutare congruamente il progetto predisposto dall'operatore economico richiedente il contributo economico.

**11)** In particolar modo, l'operatore economico è tenuto a presentare una serie di allegati che variano a seconda della natura dell'intervento che dovrebbe essere cofinanziato. Ad esempio, relativamente all'acquisto delle macchine ed attrezzature, è necessario presentare almeno tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, o ancora per l'acquisto di macchinari speciali, l'istanza di contributo deve essere corredata dalla relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili. Accanto ai suddetti requisiti di natura speciale, è altresì necessario allegare i titoli di disponibilità debitamente registrati e il progetto sottoscritto da un tecnico abilitato comprensivo del piano degli investimenti.

**12)** La società ricorrente ha presentato istanza di sostegno a valere sulle sottomisure 4.1.1. *“investimenti nelle aziende agricole”* e 4.1.3 in materia di *“gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”* (**Doc. 2**).

**13)** Con l'intervento di cui alla Misura 4.1.1. l'odierna ricorrente intendeva raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato, mirava alla riqualificazione di un fabbricato rurale che si presenta in cattivo stato di conservazione per destinarlo alla lavorazione dei fichi secchi e, al contempo, all'acquisto di macchinari ed attrezzature per ampliare e migliorare la gestione operativa aziendale, mediante l'acquisto di trattore, erpici, atomizzatore e altre macchine agricole per la lavorazione dei terreni e financo sarebbero state acquistate nuove attrezzature per la lavorazione dei fichi.

**14)** Per quel che concerne, invece, il sostegno economico a cadere sulla sottomisura 4.1.3., la Società odierna ricorrente intenderebbe allestire l'impianto d'irrigazione dei nuovi impianti di uliveto e ficheto, predisponendo la subirrigazione a goccia con fertirrigazione per la razionalizzazione ed il risparmio idrico, con un consumo idrico per ettaro annuale inferiore a 2400 mc., rispetto al consumo attuale quantificato in circa 15000 mc. di acqua annuo per ettaro.

**15)** Il finanziamento richiesto per la realizzazione dei progetti rientranti nella misura 4.1.1. (comprensivo della ristrutturazione del fabbricato, del

miglioramento fondiario e dell'acquisto dei macchinari) era pari ad € 678.347,44 , mentre per la realizzazione dell'impianto idrico era stato quantificato un importo pari ad € 111.548,06, per un ammontare complessivo di € 789.895,50.

16) Con il sussidio richiesto la Società ricorrente perseguiva l'intento di accrescere la produttività dell'azienda agricola, mediante un miglioramento fondiario consistente in progetti di conversione di parte dei terreni coltivati a manna e nella piantumazione dei restanti terreni che oggi si presentano liberi con nuovi impianti di uliveto e ficheto; la sistemazione e messa in sicurezza dell'azienda con opere di sostegno e di drenaggio; la ristrutturazione del fabbricato agricolo in cattivo stato di conservazione, da destinare a lavorazione dei fichi prodotti; l'acquisto di macchinari ed attrezzature, sia per la lavorazione dei fichi sia per la coltivazione dei terreni.

17) All'esito dell'istruttoria delle varie richieste di aiuto, con decreto dirigenziale n. 9836 del 7 settembre 2017, veniva approvata la graduatoria definitiva delle istanze di aiuto ammesse ai benefici previsti dal PSR di Misure 4 *"Investimenti in immobilizzazioni materiali"* pacchetto aggregato interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. relativi all'annualità 2016, nonché l'elenco delle istanze non ammissibili (**Doc. 3**).

18) La società Semplice Agricola di Giovanni Algieri & C., risultava, dunque, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione per la seguente motivazione: *"Assenza titoli disponibilità terreni e/o strutture. Assenza bilanci e/o ultime due dichiarazioni fiscali"*.

19) Avverso tale provvedimento, la Società ricorrente presentava istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss, L. n. 241/90 ss.mm.ii. per comprendere i criteri adottati a sostegno della motivazione suddetta (**Doc. 4**).

20) In data 4 ottobre 2017 è stata espletata l'ostensione della documentazione relativa alla domanda di finanziamento, all'esito della quale, il Legale rappresentate ha dichiarato che *"il titolo di disponibilità, al pari delle dichiarazioni fiscali, sono presenti nella piattaforma di presentazione della domanda, che si trova allegato al file documentazione volontaria (...)"* (**Doc. 5**).

21) Ciò nondimeno, l'esito dell'istruttoria non veniva modificato e, pertanto, in data 6 ottobre 2017, la Società ricorrente proponeva istanza di riesame contestando, nel merito, i motivi di rigetto dell'istanza di agevolazione economica (**Doc. 6**).

22) In particolare, con riferimento al primo motivo di diniego, veniva evidenziato che il titolo di disponibilità dei terreni e delle strutture oggetto del progetto d'investimento è rappresentato dal contratto di compravendita immobiliare rogato in data 15 settembre 2011 dal Dr. Giuseppe Spezzano, notaio in Corigliano Calabro, Rep. n. 94899 – Racc. n. 17347.

23) In merito, poi, alla mancata allegazione dei bilanci o, in alternativa, delle ultime due dichiarazioni fiscali, veniva rappresentato che alla domanda di sostegno risulta regolarmente allegata detta documentazione nel file denominato “*documentazione volontaria*”.

24) Ad oggi, nessun provvedimento di secondo grado satisfattivo della pretesa della ricorrente è stato emanato dalla Regione resistente e, pertanto, la domanda di finanziamento presentata dalla Società ricorrente, non è stata ritenuta ammissibile.

Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato l'esclusione della Società Semplice Agricola Giovanni Algieri & C. dalla graduatoria relativa alle istanze ammesse al finanziamento con riguardo alla misura 4 “*Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato – Interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. concernenti rispettivamente agli investimenti nelle aziende agricole, investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole per l'annualità 2016*” e che, pertanto, devono essere annullati in considerazione delle seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

**1. Violazione e falsa applicazione di legge: Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto. Insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione. Motivazione perplessa, apparente e generica. Carenza e difetto di motivazione in merito all'assenza titoli disponibilità terreni e/o strutture. Assenza bilanci e/o ultime due dichiarazioni fiscali. Violazione del principio di non discriminazione. Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.**

La ricostruzione cronologica della vicenda dà di evidenza di come l'istruttoria espletata per la valutazione della domanda di sostegno presentata dalla Società ricorrente, si contraddistingua per precarietà e incompletezza che si riflette, inevitabilmente, nell'assunzione di una motivazione carente, che sfocia nell'illegittimità degli atti di selezione relativamente alle misure di finanziamento e nella successiva approvazione delle graduatorie definitive, che hanno escluso l'odierna ricorrente sulla base dell'erroneo presupposto che, a detta degli organi regionali, nell'istanza di ammissione ai benefici richiesti non sarebbero stati allegati né i titoli di disponibilità dei terreni e delle strutture né i bilanci o le ultime due dichiarazioni fiscali.

Come già specificato in punto di fatto, l'art. 14, n. 7), delle Disposizioni attuative del PSR, postula l'obbligo per il richiedente di allegare i titoli di disponibilità debitamente registrati, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 12 anni dalla data di presentazione della domanda.

La Società ricorrente, nella sua istanza di ammissione ai sostegni economici, ha allegato il contratto di compravendita immobiliare da cui si deduce la titolarità del terreno e delle strutture presenti.

Sotto tale profilo, si coglie la carenza ed il difetto di istruttoria dal momento che la Commissione di valutazione della domande di sostegno, a monte, e il Funzionario agente dell'Ente resistente, in seguito all'ostensione della documentazione allegata alla domanda di finanziamento, a valle, non ha tenuto in considerazione che la società ricorrente, nel suo progetto ha, in maniera evidente, allegato l'atto di disponibilità del terreno predetto, nominandolo, così da evitare incomprensioni, "*titolo di disponibilità*".

D'altra parte, l'allegazione del titolo di disponibilità da parte della Società ricorrente è stato constatato in occasione dell'accesso agli atti da parte del Funzionario regionale incarico (Dott. Tony Codoniti) e risultante dal Verbale redatto in detta occasione. In tale sede, infatti, il Legale rappresentante della Società odierna ricorrente ha dichiarato la presenza del contratto di compravendita nella piattaforma di presentazione di cui è stato, peraltro, possibile, prenderne visione.

Ciò vale a dimostrare l'incongruenza delle motivazioni adottate dai tecnici regionali, ma anche la palese illogicità e illegittimità del diniego all'ammissione ai benefici economici cui aspirava la Società ricorrente.

Invero, la conclusione cui è giunta l'Ente resistente, difetta di un grave travisamento dei fatti, che avrebbero dovuto indurre ad ammettere la Società istante a benefici economici sperati.

Non è dato, allora, comprendere per quale ragione la Commissione esaminatrice abbia posto l'accento sull'asserita mancata allegazione del titolo di disponibilità, considerato che la Società ricorrente ha depositato, congiuntamente a tutta la documentazione necessaria, il contratto di compravendita del terreno e dei fabbricati dove avrebbero dovuti eseguirsi i lavori oggetto del finanziamento.

Ancor più fallace si appalesa la motivazione di diniego all'ammissione al beneficio economico, laddove si afferma *“l'assenza dei bilanci e/o delle ultime due dichiarazioni fiscali”*.

Il citato art. 14 delle Disposizioni attuative del PSR, tra i vari documenti obbligatori da allegare alla domanda di finanziamento, non contemplava la predetta documentazione.

Orbene, premesso che la Società ricorrente si trova in un regime di contabilità semplificata, anche con riferimento alla motivazione anzidetta si evincono palesemente i profili di criticità e insufficienza, atteso che alla domanda di sostegno presentata dalla Società odierna ricorrente risulta regolarmente allegata la documentazione fiscale e, più precisamente, le ultime due dichiarazioni fiscali, all'interno del file denominato *“documentazione volontaria”* (cfr. **doc. 2 – documentazione volontaria**).

Anche detta circostanza è stata ravvisata dal Funzionario dell'Ente resistente in sede di accesso agli atti della documentazione relativa alla pratica di finanziamento.

Alla luce di ciò emerge ancor di più la precarietà del procedimento istruttorio espletato dagli organi regionali, sfociati in una motivazione irragionevole dei provvedimenti di esclusione dai benefici richiesti, sfociati, e, dipoi, nell'approvazione delle graduatorie definitive che hanno visto la Società ricorrente rientrare nell'elenco delle istanze non ammesse alla valutazione

Non è revocabile in dubbio, dunque, che l'Ente resistente ha posto come presupposto per l'esclusione della Società ricorrente, una rappresentazione dei fatti difforme da quella reale, che si è concretizzata in una scarna verifica e valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda di agevolazione presentata dalla Società ricorrente.

## **PROFILI CAUTELARI**

### **Sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.**

Sul “*fumus*” valgono le considerazioni a sostegno dell'illegittimità dell'impugnata procedura esposte in seno ai motivi di ricorso.

Per quanto concerne la sussistenza del “*periculum in mora*”, si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione dai benefici economici sperati, l'odierna società ricorrente subirebbe un notevole danno economico dovendo, in sostanza esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbe potuto fare con i contributi richiesti. Inoltre la Regione resistente, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione dei contributi, in assenza dei quali la società riceverebbe un notevole danno economico.

Del resto, se si verificasse la predetta ipotesi, l'Impresa ricorrente rischierebbe di non ottenere il bene della vita a cui aspira, ossia il contributo economico. Né, tantomeno, otterrebbe adeguato ristoro da una tutela risarcitoria, dal momento che l'errore di valutazione di cui è vittima, è imputabile, unicamente, all'Ente odierno resistente, il quale, là dove venisse accolto il presente gravame, sarà, comunque, tenuta a risarcire ogni danno subito e subendo dall'impresa ricorrente.

Tuttavia, qualora l'On.le T.A.R. adito dovesse ritenere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per il reintegro in graduatoria, si chiede, in via principale, l'ammissione con riserva al pagamento dell'annualità già erogate nonché di quelle erogate nel corso del giudizio di merito.

Per tutto quanto dinanzi esposto, la Società ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso e riservata la proposizione di motivi aggiunti, anche con decisione in forma semplificata ex art. 116 c.p.a.:

#### **1) In via cautelare:**

- disporre la sospensione dei provvedimenti tutti impugnati;

#### **2) Nel merito:**

- disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso (anche non conosciuto), e provvedere, conseguentemente, all'inserimento della Società ricorrente nella graduatoria definitiva relativa al *PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1035/2013 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali – Pacchetto aggregato – Interventi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4. concernenti rispettivamente agli investimenti nelle aziende agricole, investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole per l'annualità 2016.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari *ex art. 26, comma 2, c.p.a.* e rimborso del contributo unificato.

Salvezze illimitate.

Ai sensi dell'art. T.U. n. 115/02, il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Roma, 6 settembre 2017.

Avv. Pietro Algieri